



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER
LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
(LEGGE N. 264/1991)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/16.03.2023
(in vigore dal 1° maggio 2023)

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/02.04.2026
(modifiche in vigore dal 1° maggio 2026)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura di predisposizione e svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. agenzie pratiche auto o studi di consulenza automobilistica), in attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 ss.mm. recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

Articolo 2 - Norme generali e Convenzioni

1. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3 citato, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, così come modificata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge n. 11 del 1994.
3. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna, ed assicurino significativa economicità e celerità di espletamento.
4. Gli esami di abilitazione si svolgono di norma una volta l'anno, salvo diversa determinazione per ragioni straordinarie. In ogni caso ogni candidato può sostenere l'esame solo una volta nell'anno.
5. La Provincia può stipulare apposite convenzioni bilaterali onerose con quelle Amministrazioni Provinciali che ne fanno richiesta; nelle convenzioni vengono stabilite le modalità e gli oneri per accordare l'accesso all'esame da parte di soggetti residenti nella Provincia interessata alla convenzione. Tali accordi hanno validità di norma triennale, e prevedono un contributo finanziario forfettario non inferiore a euro 2.000 annui e periodicamente aggiornato on Decreto del Presidente. Salvo disdetta comunicata formalmente da uno dei due Enti con sei mesi di anticipo, la validità della singola convenzione è prorogata di anno in anno tacitamente alle medesime condizioni.
6. Analogamente la Provincia di Livorno, per determinate annualità, può delegare altra Provincia allo svolgimento in sua vece degli esami di abilitazione di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1. I residenti in Provincia di Livorno o in una delle Province di cui al precedente art. 2 cit., possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale, alle seguenti condizioni o requisiti:

- avere la maggiore età,
 - avere cittadinanza italiana, oppure di un Paese dell'Unione Europea ma stabilito in Italia;
 - non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - non essere stati interdetti o inabilitati;
 - non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dal D.Lgs. N. 159/2011 ss.mm., cd. "Codice delle leggi antimafia";
2. Inoltre, il soggetto che intende presentare domanda di partecipazione deve essere in possesso di Diploma di maturità o d'Istruzione secondaria superiore, o equiparato, come indicato nel Bando annuale;

Articolo 4 - Domande di ammissione all'esame

1. Mediante un Avviso pubblico o Bando annuale l'Amministrazione indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per l'idoneità professionale; esso contiene tutti gli elementi e le indicazioni utili alla disciplina dello svolgimento del procedimento. Al Bando di esame viene allegato anche lo schema di domanda di partecipazione all'esame.
2. Per partecipare agli esami, l'interessato presenta domanda in bollo, compilata secondo lo schema allegato al Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 e l'indirizzo fisico o digitale presso il quale viene eletto domicilio, nonché la dichiarazione di aver preso visione del presente Regolamento, in particolare della clausola secondo cui le comunicazioni riportate sul sito web della Provincia di Livorno hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati, ad eccezione di quelli esclusi, saranno tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso, nel giorno, nell'ora, e nella sede indicati nel Bando o comunque sul sito web istituzionale.
3. L'avviso viene pubblicato nel sito web dell'Ente e nella pagina tematica del Servizio competente, fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, che è fissata in 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del

Servizio competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni oggettive, la scadenza di detto termine.

4. Alla domanda di partecipazione all'esame deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia di Livorno, nella misura stabilita in apposito atto dell'Amministrazione, e annualmente indicato sul sito web. La domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato e all'attestazione di versamento di cui al comma 2, è trasmessa in forma telematica o in forma cartacea alla Provincia di Livorno, secondo le modalità di dettaglio stabilite dal Bando.
5. Le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito nell'avviso, o prive di firma, o prive del documento di riconoscimento, o senza la ricevuta del versamento dei diritti previsti, saranno considerate inammissibili. Ulteriori casi di inammissibilità della domanda potranno essere stabiliti nel Bando.
6. Tutta la modulistica necessaria sarà annualmente disponibile sul sito web della Provincia di Livorno , alla pagina tematica del servizio dedicato ai trasporti privati.

Articolo 5 – Commissione esaminatrice

1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, durano in carica tre anni o comunque sono prorogati fino al loro rinnovo. La Commissione ha sede presso l'Ente, e ha la seguente composizione:
 - il Responsabile del Servizio competente della Provincia o un funzionario dal medesimo delegato, con funzioni di presidente;
 - un esperto delle materie d'esame designato dalla Regione Toscana;
 - un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale Territoriale del Centro - (dirigente o funzionario designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Livorno);
 - un rappresentante del Corpo della Capitaneria di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dirigente o funzionario designato dalla Capitaneria di Porto di Livorno);
 - un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dirigente o funzionario designato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana).
 - due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte da uno o più dipendenti del Servizio competente, designati dal Responsabile.
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o di impedimento comunicati dal titolare. La nomina dei componenti esterni, effettivi o supplenti, è effettuata, a seguito di proposta dell'Ente, Istituto, od Organizzazione designante, con decreto dal Presidente della Provincia,

che determina anche il compenso spettante. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con Atto formale della Provincia contestualmente alla nomina del nuovo componente, titolare o supplente.

4. È fatto obbligo ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla prova d'esame, di dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale.
5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti della stessa, compreso il Presidente. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne pronta comunicazione alla Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico ed è nominato il nuovo componente.
6. Il gettone di presenza di ciascun commissario di esame è confermato in euro 90,00, come stabilito dalla deliberazione C.P. n. 233 del 12/12/2002 e dalla successiva decurtazione obbligatoria del 10% stabilita dalla Legge n. 122/2010.

Articolo 6 - Lavori della Commissione

1. La Commissione - nel corso della seduta preliminare - redige l'elenco dei quesiti d'esame, almeno in numero di 70 (settanta) per ogni materia, e delle relative risposte, che deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente di norma sessanta giorni prima della data fissata per la seduta d'esame.
2. La Commissione, in questa fase, esclude dall'elenco completo i quesiti non più validi a seguito di successivi interventi normativi; essa concorre a valutare la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione; espletato l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, la commissione determina l'esito finale redigendo l'elenco degli idonei.
3. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento o nell'Avviso, la Commissione può determinare criteri e modalità operative di dettaglio per risolvere problematiche non regolamentate, con decisione assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti è decisivo il voto del Presidente.
4. La segreteria dell'esame predispone l'istruttoria delle domande per l'ammissione agli esami, redige i verbali delle sedute della Commissione, e cura ogni adempimento amministrativo ed operativo relativo alla procedura. La segreteria collabora alla tenuta dell'Albo provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" di cui al presente Regolamento.

L'esame si svolge di norma in un'unica sessione annuale con la previsione di un unico appello. Coloro che siano elencati sul sito web tra gli ammessi, saranno tenuti a presentarsi,

senz'altra comunicazione, per sostenere le prove previste, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati sul sito istituzionale dell'Ente. I candidati dovranno farsi identificare; a tale fine devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità: inoltre non sarà consentito l'accesso ai candidati che si presenteranno dopo l'inizio della prova. La mancanza di documento o la mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora, e sede pubblicati sul sito dell'Ente, comunque motivata ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all'esame. L'elenco degli ammessi e degli esclusi viene approvato dal Responsabile del Servizio con proprio atto motivato, e viene pubblicato alla apposita pagina del sito web dell'Ente.

Articolo 7 - Comunicazioni e onere di consultazione del sito a carico dei candidati

1. La pubblicazione sul sito web dell'Ente, della data, ora e luogo di svolgimento della prova d'esame e dell'elenco dei candidati ammessi ha valore di notifica e convocazione a tutti gli effetti, senza ulteriore eccezione.
2. Anche le eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno pubblicate sul sito web della provincia di Livorno ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, con obbligo a carico dell'interessato di consultarlo fino a sette giorni immediatamente antecedenti alla data stabilita per l'espletamento della prova. Improvvise modifiche o variazioni entro il settimo giorno antecedente sono invece comunicate personalmente a cura dell'Ente nel domicilio fisico o digitale eletto dal candidato.

Articolo 8 - Svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata che vertono su nozioni di:
 - circolazione stradale;
 - trasporto merci;
 - navigazione;
 - P.R.A.;
 - regime tributario,come indicato nell'allegato A "*Discipline d'esame ai sensi del D.M 338/96 all. 1*" del presente Regolamento
2. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente 6 (sei) quesiti per ciascuna delle 5 (cinque) discipline oggetto dell'esame, per un totale di 30 (trenta) quesiti.
3. I candidati hanno a disposizione 1 (una) ora per sostenere la prova d'esame, che si intende superata rispondendo in maniera esatta ad almeno 5 (cinque) quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma di esame.

4. Durante la prova i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o telematici, di telefoni cellulari, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra loro, né introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la Commissione dispone l'immediata esclusione del candidato dall'esame.
5. La seduta si intende comprensiva della correzione degli elaborati. Al termine della seduta d'esame la Commissione predispone due elenchi: il primo contiene il nominativo dei candidati che hanno sostenuto la prova, il risultato conseguito e l'indicazione, per ciascuno, del numero di risposte esatte fornite per ogni singola disciplina; il secondo indica soltanto il risultato ottenuto (idoneo/non idoneo), è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene pubblicato il giorno successivo sul sito internet della Provincia.
6. Il responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, pubblica gli elenchi di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione, attestata dai relativi verbali. Dalla data di pubblicazione dell'atto decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

Articolo 9 – Rilascio dell'Attestato di idoneità professionale e casi di revoca

1. L'Attestato di Idoneità Professionale conseguito previo superamento di esame è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, in unico esemplare al candidato risultato idoneo o a persona da questi delegata per scritto.
2. Il rilascio dell'Attestato è subordinato alla previa effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto della domanda dai candidati che siano risultati idonei, nonché al riscontro dei rispettivi esiti. Il termine del procedimento per il rilascio dell'Attestato è fissato in novanta giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento indicato al comma 6 dell'art. 8 del presente regolamento. All'esito della procedura di verifica e riscontro dell'effettivo possesso dei requisiti di ammissione all'esame gli attestati vengono rilasciati senza necessità di altra istanza.
3. Qualora in sede di controllo emerga che il candidato risultato idoneo ha falsamente attestato il possesso di uno o più requisiti prescritti, ovvero ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento o dal bando, l'Amministrazione dispone l'annullamento della prova di esame riferita al candidato e la cancellazione del relativo nominativo dall'elenco definitivo degli idonei.
4. Qualora il compimento degli accertamenti di cui al comma 2 si prolunghi oltre i novanta giorni massimi previsti, nelle more l'attestato viene rilasciato con riserva: nei casi in cui successivamente dovesse emergere che difettano i requisiti di ammissione oppure che il candidato ha reso dichiarazioni non veritiere, la Provincia dispone la revoca dell'attestato di idoneità rilasciato con riserva, e notifica il provvedimento all'interessato per la restituzione dell'originale rilasciato. La revoca comporta necessariamente la cancellazione del nominativo dall'Albo Provinciale di cui all'art.10 del presente Regolamento.

5. Per le richieste di duplicato, o in casi di originale deteriorato, o smarrito, l'interessato presenta apposita richiesta motivata; alla domanda deve essere allegata copia di denuncia di smarrimento o deterioramento presentata a un organo di polizia competente; l'originale deteriorato deve comunque essere riconsegnato all'Ente. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

Articolo 10 - Albo Provinciale soggetti abilitati all'esercizio dell'Attività di Consulenza

1. Il rilascio dell'Attestato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comporta l'iscrizione automatica all'Albo Provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività.
2. Tale Albo comprende i nominativi di coloro che hanno conseguito l'abilitazione presso la Provincia di Livorno. L'Albo Provinciale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente .

SEGUE ALLEGATO

DISCIPLINE E MATERIE D'ESAME (D.M.338/16.04.1996)

A) LA CIRCOLAZIONE STRADALE: - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. - Nozione veicolo. - Classificazione e caratteristiche dei veicoli. - Masse e sagome limiti. - Traino veicoli. - Norme costitutive e di equipaggiamento. - Accertamenti tecnici per la circolazione. - Destinazione ed uso dei veicoli. - Documento di circolazione ed immatricolazione. - Estratto dei documenti di circolazione e di guida. - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici. - Guida dei veicoli. - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. - Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) IL TRASPORTO DI MERCI: - Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. - Comitati dell'albo e loro attribuzioni. - Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni. - Iscrizioni alle imprese estere. - Fusioni e trasformazioni. - Abilitazioni per trasporti speciali. - Variazioni dell'albo. - Sospensione dall'albo. - Cancellazione dall'albo. - Sanzioni disciplinari. - Effetti delle condanne penali. - Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi. - Omissione di comunicazioni all'albo. - Autorizzazioni. - Tariffe a forcella per i trasporti di merci. - Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi. - Trasporto merci in conto proprio. - Licenze. - Commissione per le licenze, esame e parere. - Elencazione delle cose trasportabili. - Revoca delle licenze. - Ricorsi. - Servizi di piazza e di noleggio. - Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci. - Trasporti internazionali.

C) NAVIGAZIONE: - Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale. - Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa. - Navi e galleggianti. - Unità da diporto. - Costruzione delle imbarcazioni da diporto - Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi. - Iscrizione e abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.

- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi. - Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.

- Competenze del R.I.Na. - Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri. - Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione: iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti. - Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione. - Noleggio e locazione. - Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori. - Regime fiscale ed assicurativo. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al

comando ed alla condotta di imbarcazioni. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori. - Validità e revisione delle patenti nautiche. - Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) IL P.R.A. - Legge del P.R.A. - Legge istitutiva I.E.T. - Compilazione delle note. - Iscrizioni. - Trascrizioni. - Annotazioni. - Cancellazioni.

E) IL REGIME TRIBUTARIO: - Le imposte dirette ed indirette in generale. - L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo. - Fatturazione delle operazioni. - Fatturazione delle prestazioni professionali. - Ricevuta fiscale: forma e contenuti. - Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie. - Registri contabilità IVA. - Dichiarazione annuale IVA. - Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell' IVA. - Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.